



CONFSERVIZI
CISPEL Lombardia

Codice etico

(ai soli fini della gara farmaci 2022 - 2023)

Approvato dalla Giunta Esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia nella seduta del 9 luglio 2021

Sede: Strada 4 (Palazzo Q 7) 20089 Rozzano · Tel. 02 57300000 · Cod. fisc. e Part. IVA 04602330153 ·
E-mail: segreteria@confservizilombardia.it · www.confservizilombardia.it

Associazione di diritto privato costituita con atto notarile a norma del Codice civile e iscritta al registro regionale delle persone giuridiche private - n. ordine 2986

Rozzano (Milano), li 9 luglio 2021

SOMMARIO

- Cap. I PRINCIPALI GENERALI, 3
Art. 1 Confservizi CISPEL Lombardia, 3
Art. 2 Perché un codice etico, 3
Art. 3, L'impegno di Confservizi CISPEL Lombardia, 3
Art. 4, Principi generali, 4
- Cap. II, CANONI DI COMPORTAMENTO IN GENERALE, 5
Art. 5, Etica verso Confservizi CISPEL Lombardia, 5
Art. 6, Etica verso l'associato, 5
Art. 7, Etica verso il personale, 5
Art. 8, Etica tra il personale, 6
Art. 9, Etica verso le istituzioni, associazioni e comunità locali, 6
- Cap. III, CANONI DI COMPORTAMENTO IN PARTICOLARE, 6
Art. 10, Rapporti con i cittadini/utenti, 6
Art. 11, Rapporti con i soggetti partecipanti alla gara di cui trattasi, 7
- Cap. IV, SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, 7
Art. 12, Sviluppo del personale, 7
Art. 13, La diffusione degli ideali, dei valori e della cultura
 Confservizi CISPEL Lombardia, 8
Art. 14, Sicurezza e salute sul lavoro, 8
Art. 15, Conservazione del patrimonio confederativo, 8
Art. 16, Rinvii al regolamento interno sui segreti tecnici e/o
 commerciali, riconducibili alla gara dei farmaci 2022–2023, 8
- Ca. V, ILGARANTE DEL CODICE ETICO, 9
Art. 17 Il Garante del codice etico, 9
Art. 18, Ruolo del Garante del codice etico, 9
Art. 19, Il sistema di applicazione e controllo interno, 9
Art. 20, Conflitti d'interesse, 9
Art. 21, Protezione del segreto delle informazioni di gara, 9
Art. 22, Tutela della *privacy*, 10
- Cap. VI, L' APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO NEL CONCRETO, 10
Art. 23, L' applicazione del codice etico, 10
Art. 24, La diffusione del codice etico, 10
Art. 25, L' adeguamento del codice etico, 11
Art. 26, Le garanzie a favore dei destinatari del codice, 11
- Cap. VII, ILGARANTE DEL CODICE ETICO ED ASPETTI FINALI, 12
Art. 27, Ancora sul Garante del codice etico, 12
Art. 28, Valore contrattuale del codice etico, 12
Art. 29, Approvazione del codice, 12
Art. 30, Durata, 13
Art. 31, Norma di rinvio sistematico, 13

Cap. I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Confservizi CISPEL Lombardia)

1. Confservizi CISPEL Lombardia (nel seguito, anche, in breve, “Confservizi”) si connota come confederazione di categoria a livello regionale, quale soggetto deputato dai propri associati o in *partnership* da altre confederazioni regionali alla celebrazione della gara cosiddetta dei “farmaci 2022–2023” (di seguito anche “la gara” o “la gara farmaci”) in nome e per conto dei medesimi i quali stipuleranno poi in proprio il relativo contratto di appalto biennale di fornitura.
2. Confservizi CISPEL Lombardia dispone di un proprio statuto, del regolamento sui segreti tecnici e/o commerciali, del regolamento per l’accesso agli atti amministrativi, applicabili esclusivamente alla gara di cui trattasi.

Art. 2 (Perché un codice etico)

1. Credibilità e reputazione rappresentano due dei principali fattori intangibili di una confederazione di categoria, capaci – di sé per sé – di creare altri valori tangibili(ssimi) quali il proprio posizionamento nelle menti degli associati (e quindi nel proprio territorio), il relativo livello di fidelizzazione, la qualità percepita da tali associati, la propria affidabilità e riconoscibilità.
2. E’ pertanto essenziale che Confservizi CISPEL Lombardia esprima con chiarezza e fermezza i propri ideali, la propria cultura, i propri valori e, quindi, la propria *mission* istituzionale, posti alla base dei comportamenti, che ispirano la celebrazione della gara dei farmaci 2022–2023.
3. Chiunque potrà rivolgersi al Garante del codice etico per suggerire miglioramenti al codice stesso o segnalare comportamenti contrari al codice.
4. Il codice è posto a disposizione di ogni portatore d’interessi specifici o diffusi, interni o esterni a Confservizi CISPEL Lombardia.

Art. 3 (L’impegno di Confservizi CISPEL Lombardia)

1. Confservizi CISPEL Lombardia si impegna alla diffusione del perfezionamento costante del presente codice etico, cosciente che il miglioramento della propria economicità, efficacia, efficienza possa contribuire ad incrementare la propria capacità reputazionale.

2. Confservizi CISPEL Lombardia vigila con attenzione sulla diffusione e sull' applicazione del codice etico, nella profonda convinzione che esso possa prevenire e contrastare comportamenti individuali contrari al codice stesso, intervenendo con decisione su ogni comportamento deviante.

Art. 4 (Principi generali)

1. Confservizi CISPEL Lombardia promuove l'integrità etica del proprio personale, a qualunque livello gerarchico esso si collochi, di qualunque prestatore esterno di servizi, dei propri componenti la Giunta esecutiva, affinché la correttezza, la buona fede, la trasparenza e la professionalità rappresentino un impegno costante da parte di tutte le risorse umane a vario titolo coinvolte.
2. Sono adottati comportamenti tali da prevenire ed eliminare ogni sorta di discriminazione, corruzione, mala fede, e, quindi, tali da salvaguardare la dignità della confederazione, nonché tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, ispirandosi ai principi sanciti dal d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), dal d.lgs. 81/2008 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), dalla l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*).
3. Tutto il personale di Confservizi CISPEL Lombardia, ogni prestatore esterno di servizi ed ogni componente la Giunta esecutiva, senza distinzioni, conforma il proprio comportamento ai principi etici contenuti nel presente codice. L'interesse di Confservizi CISPEL Lombardia coincide, ai fini della gara farmaci 2022–2023, con i principi ed i contenuti del presente codice etico.

Cap. II

CANONI DI COMPORTAMENTO IN GENERALE

Art. 5 (Etica verso Confservizi CISPEL Lombardia)

1. Tutto il personale di Confservizi CISPEL Lombardia, ogni prestatore di servizi esterno ed ogni componente la Giunta esecutiva, nello svolgimento della propria attività lavorativa/professionale, attua modelli di comportamento etico che si ispirano ai principi di buona fede contrattuale, lealtà, correttezza e trasparenza. La legittimità di ogni comportamento da attuare dovrà essere – sotto il profilo formale e sostanziale – tale da tutelare e permanentemente migliorare la credibilità, la reputazione e l'affidabilità e l'immagine della Confederazione.

La corruzione, l'illecito, arricchimento, la collusione, nonché quant'altro alle precedenti fattispecie riconducibili, sono, senza eccezione, proibiti.

Prima, durante e dopo la celebrazione della gara è proibita l'accettazione di denaro o omaggi di qualunque natura e consistenza se essi non possono configurarsi come meri atti di cortesia commerciale, di modesto valore economico, tali da non influenzare il comportamento del ricevente: in caso contrario è fatto obbligo di segnalare il fatto al proprio superiore gerarchico e/o al Garante.

Art. 6 (Etica verso l'associato)

1. La confederazione, ed i soggetti esterni a vario titolo coinvolti, si impegnano a valorizzarne e tutelarne il patrimonio investito dall' associato nella presente gara.

La reputazione di Confservizi CISPEL Lombardia contribuisce a rafforzare il consenso verso le scelte operate dai propri associati ai fini della partecipazione alla presente procedura competitiva.

Art. 7 (Etica verso il personale)

1. Confservizi CISPEL Lombardia rispetta la legislazione vigente in materia di diritti dei lavoratori, in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di ambiente, ispirando i propri comportamenti al coinvolgimento, alla formazione, all'informazione, alla partecipazione ed al sistema premiale al raggiungimento degli obiettivi confederativi.

Art. 8 (Etica tra il personale)

1. Confservizi CISPEL Lombardia promuove e sviluppa comportamenti tra il proprio personale tali da favorire il senso di identificazione nella Confederazione stessa, cosciente che la propria attività può considerarsi sviluppata con professionalità solamente se tale impegno è (nel concreto) condiviso ed applicato da parte di tutto il proprio personale.

Art. 9 (Etica verso le istituzioni, associazioni e comunità locali)

1. Confservizi CISPEL Lombardia promuove l'informazione, il dialogo, la collaborazione e la massima trasparenza verso le istituzioni, le associazioni e la comunità locale in cui opera.
2. Confservizi CISPEL Lombardia opera attivamente con le Autorità e associazioni a vario titolo coinvolte nella propria attività.
3. È fatto divieto di rendere dichiarazioni mendaci alle istituzioni, associazioni e comunità locali.
4. Confservizi CISPEL Lombardia favorisce, in coerenza con la propria *mission* istituzionale, la qualità della vita delle comunità di riferimento adottando (nel caso di specie) corrette pratiche di comportamento.

Cap. III

CANONI DI COMPORTAMENTO IN PARTICOLARE

Art. 10 (Rapporti con i cittadini/utenti)

1. Confservizi CISPEL Lombardia sviluppa la gara farmaci di cui trattasi nel rispetto di tutte le norme poste a tutela degli interessi dei consumatori e della leale concorrenza.
2. Il successo di Confservizi CISPEL Lombardia, ai fini della gara, è rappresentato dal grado di soddisfazione dei propri associati, quali erogatori di servizi pubblici locali a favore e nell'interesse della collettività di riferimento.
3. Confservizi CISPEL Lombardia si impegna a garantire la massima soddisfazione ai propri associati attraverso l'adesione alla gara di cui trattasi, privilegiando il risultato che consente ai medesimi di acquistare i prodotti alla minor spesa sostenuta, contribuendo al contenimento della spesa pubblica (allargata) ed al sostegno della capacità di reddito della suddetta collettività.

Art. 11 (Rapporti con i soggetti partecipanti alla gara di cui trattasi)

1. Confservizi CISPEL Lombardia auspica che i soggetti partecipanti alla gara farmaci siano coloro che risultino capaci di condividere e sostenere gli stessi ideali e valori espressi nel presente codice etico, nel rispetto delle procedure di legge.
2. Il personale, i prestatori di servizio esterno ed ogni componente la Giunta esecutiva della Confservizi CISPEL Lombardia, nei rapporti con i soggetti partecipanti alla gara farmaci, rispettano le disposizioni di legge e di regolamento, adottando criteri e comportamenti trasparenti e oggettivi, ispirati esclusivamente all'interesse degli associati.
3. I soggetti partecipanti alla gara farmaci, quindi sono posti nella condizione di conoscere e avere compreso la portata e rilevanza del presente codice etico e si obbligano a rispettarlo. A tal fine, nei contratti di fornitura, verranno inserite clausole risolutive espresse con esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni del presente codice etico.
4. Ai fini della presente gara, il prezzo riconosciuto ai fornitori da parte dei propri associati sarà unicamente quello riconosciuto nel contratto *master* e nello specifico contratto stipulato con l'associato, strettamente correlato al primo.
5. Il personale di Confservizi CISPEL Lombardia segnalerà al proprio superiore gerarchico e/o al Garante del codice etico, le possibili violazioni del medesimo, circostanziandone l'evidenza.

Cap. IV

SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Art. 12 (Sviluppo del personale)

1. Il successo di Confservizi CISPEL Lombardia è legato alla qualità professionale del proprio personale e delle risorse umane esterne a vario titolo utilizzate nella presente gara. In tal senso Confservizi CISPEL Lombardia seleziona, istituisce, forma ed informa permanentemente il proprio personale per porlo nella condizione di fornire il meglio delle proprie competenze distintive ed il miglior servizio ai propri associati.

2. Le condizioni di lavoro favoriscono il rispetto delle persone, della loro dignità, senza alcuna distinzione di razza, genere ed età, convinzioni religiose, culturali, filosofiche, politiche e di orientamento sessuale.
3. Lo sviluppo del personale offre pari opportunità di crescita, in relazione all'impegno e al merito.
4. Confservizi CISPEL Lombardia attua un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche ed orientamenti personali non possono dare luogo a discriminazioni o alterazioni del clima interno.

Art. 13 (La diffusione degli ideali, dei valori e della cultura Confservizi CISPEL Lombardia)

1. Confservizi CISPEL Lombardia diffonde le iniziative finalizzate alla promozione della conoscenza all'interno delle proprie strutture operative, per porre in luce gli ideali, i valori e la cultura alla base dei propri obiettivi associativi. Il tutto, in coerenza con la catena della diffusione di detti obiettivi da parte del Direttore generale della Confservizi CISPEL Lombardia.

Art. 14 (Sicurezza e salute sul lavoro)

1. Confservizi CISPEL Lombardia adotta ogni attività capace di prevenire i rischi all'ambiente e sulla sicurezza e salute sul lavoro, in stretta aderenza al vigente ordinamento.
2. Tutto il personale Confservizi CISPEL Lombardia è tenuto ad adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente, della sicurezza e salute sul lavoro.

Art. 15 (Conservazione del patrimonio confederativo)

1. Confservizi CISPEL Lombardia promuove iniziative finalizzate alla tutela, difesa e conservazione del proprio patrimonio, contestualmente agli interessi degli associati.
2. Tutto il personale, ed ogni componente della Giunta esecutiva della Confservizi CISPEL Lombardia, è tenuto a prevenire ogni possibile pregiudizio che possa comportare la riduzione dei vantaggi trasferibili ai propri associati, in una ottica di valorizzazione del risultato finale della gara di cui trattasi.

Art. 16 (Rinvii al regolamento interno sui segreti tecnici e/o commerciali, riconducibili alla gara dei farmaci 2022– 2023)

1. Sussiste il regolamento interno sui segreti tecnici e/o commerciali, riconducibili alla gara dei farmaci 2022 – 2023.

Cap. V

IL GARANTE DEL CODICE ETICO

- Art. 17 (Il Garante del codice etico)**
1. Ricopre il ruolo di Garante del codice etico il Direttore generale di Confservizi CISPEL Lombardia.
- Art. 18 (Ruolo del Garante del codice etico)**
1. Il Garante del codice etico assicura un adeguato sistema di controllo interno su propria iniziativa o su richiesta del personale o di ogni componente la Giunta esecutiva o dei vari soggetti esterni (a partire dai prestatori di servizio, ovvero dagli operatori economici) a vario titolo in contatto con Confservizi CISPEL Lombardia.
 2. Obiettivo del Garante è quello di assicurare il rispetto del presente codice etico.
 3. Tutto il personale ed ogni componente della Giunta esecutiva è tenuto a collaborare con il Garante al fine di consentire la corretta applicazione del codice etico.
- Art. 19 (Il sistema di applicazione e controllo interno)**
1. Tutto il personale ed ogni componente della Giunta esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia collabora al sistema di controllo interno del presente codice, contribuendo alla sua applicazione.
 2. Il sistema di applicazione e controllo del presente codice trova diffusione (a partire dal *management*) a prescindere dal ruolo, dall'ubicazione e dal livello gerarchico, rappresentando il presente codice un valore condiviso e consapevole.
- Art. 20 (Conflitti d'interesse)**
1. È fatto divieto a tutto il personale ed ogni componente la Giunta esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia di trarre profitto da situazioni di conflitto d'interesse individuale e/o di soggetti partecipati in contrasto con l'interesse perseguito dagli associati aderendo alla gara di cui trattasi.
 2. Ogni situazione che può generare conflitto d'interesse deve essere segnalata con elementi e/o dati circostanziati al proprio superiore gerarchico e/o al Garante, astenendosi dal compiere operazioni confliggenti.
- Art. 21 (Protezione del segreto delle informazioni di gara)**
1. Per segreto delle informazioni di gara si devono intendere le informazioni connesse ed inerenti alla procedura aperta competitiva comunitaria di cui trattasi.

Art. 22 (Tutela della *privacy*)

1. Confservizi CISPEL Lombardia assicura il rispetto della *privacy* con riferimento alla protezione dei dati personali in suo possesso.
2. Il trattamento dei dati all'interno della propria struttura avviene in modo lecito secondo correttezza, e sono raccolti e registrati solo per i fini strettamente necessari e legittimi, nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 12 e 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dei dd.lgss. 196/2003 e 101/2018.
La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario agli scopi della raccolta.
3. Confservizi CISPEL Lombardia adotta sistemi di sicurezza per l'accesso alle proprie banche dati nelle quali sono raccolte e custodite le informazioni ricevute, evitando rischi di distruzione o perdite di dette informazioni, ovvero l'accesso non autorizzato da parte di chi intendesse prenderne conoscenza senza averne titolo.

CAP. VI

L'APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO NEL CONCRETO

Art. 23 (L'applicazione del codice etico)

1. Compete in primo luogo al Direttore generale dare diffusione e fare applicare il codice etico da parte di tutto il personale ed ogni componente la Giunta esecutiva della Confservizi CISPEL Lombardia e da parte di tutti gli offerenti, ed i fornitori di (beni, prodotti e) servizi a vario titolo coinvolti nella gara farmaci, così come risulterà attraverso la sottoscrizione di copia del presente codice etico.
2. Ogni persona appartenente alla Confservizi CISPEL Lombardia potrà direttamente rivolgersi al Garante per la piena e condivisa applicazione del codice.

Art. 24 (La diffusione del codice etico)

1. A tutto il personale e ad ogni componente la Giunta esecutiva della Confservizi CISPEL Lombardia ed a tutti gli offerenti ed ai fornitori di (beni, prodotti e) servizi di cui alla gara farmaci 2022–2023 è richiesta la conoscenza del codice.
2. È fatto obbligo a ciascun soggetto legato da un rapporto contrattuale di lavoro (qui da intendersi in senso ampio e non solo come lavoratore dipendente, e quindi ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il lavoro somministrato, le prestazioni occasionali, le collaborazioni di qualunque natura, il lavoro autonomo, l'attività di un operatore economico, *et similia*) con Confservizi CISPEL Lombardia:

- i) di astenersi (e fare astenere) da comportamenti contrari ai principi, ai comportamenti ed alle procedure indicate nel presente codice (in tal senso una copia del codice sarà consegnata a tutto il personale);
- ii) secondo il livello gerarchico, di sensibilizzare i propri collaboratori verso la concreta applicazione del codice;
- iii) di chiedere ai terzi con i quali entra in contatto per rapporti di lavoro (fornitori, istituti di credito, compagnie assicurative, professionisti, ecc.) la conferma che conoscono il presente codice etico;
- iv) di segnalare tempestivamente al proprio superiore gerarchico e/o al Garante ogni violazione del codice;
- v) di collaborare con il Garante alla verifica di specifiche violazioni del codice.

Art. 25 (L' adeguamento del codice etico)

1. Il Direttore generale, il *management*, il Garante del codice etico, tutto il personale ed ogni componente la Giunta esecutiva di Confservizi CISPEL Lombardia collaborano, con spirito propositivo e costruttivo, all' attivazione del codice.
2. La diffusione del codice è la più ampia possibile rispetto ai vari protagonisti che, a diverso titolo, entrano a contatto con Confservizi CISPEL Lombardia ai fini della gara farmaci.
3. Il presente codice potrà essere modificato con le medesime procedure previste per la sua approvazione.

Art. 26 (Le garanzie a favore dei destina- tari del codice)

1. Confservizi CISPEL Lombardia garantisce che si adopererà affinché nessuno subisca ritorsioni, che nessuno potrà subire ritorsioni di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del codice o delle procedure di riferimento, al proprio superiore e/o al Garante.
2. Confservizi CISPEL Lombardia ritiene che il presente codice etico, alla stregua del proprio statuto, del regolamento sulla tutela dei segreti tecnico e/o commerciali, rappresenti uno strumento di organizzazione gestionale e controllo di pari dignità, e come tale esso non può essere derogato da chicchessia.

CAP. VII IL GARANTE DEL CODICE ETICO ED ASPETTI FINALI

Art. 27 (Ancora sul Garante del codice etico)

1. Al Garante è assegnato il compito di assicurare, attraverso la vigilanza ed il controllo, la corretta ed integrale applicazione del codice per tutto il suo periodo di vigenza.
2. Il Garante:
 - i) promuove la conoscenza e la diffusione del codice etico;
 - ii) esamina le notizie di eventuali violazioni;
 - iii) interviene per prevenire e rimuovere le violazioni al codice etico;
 - iv) attua idonee iniziative e informa gli organi istituzionali esecutivi e di controllo sulla propria attività, immediatamente coinvolgendoli per i casi di violazione più gravi.
3. Valgono le altre attribuzioni e compiti riferite al Garante già indicate in altre parti del presente codice.

Art. 28 (Valore contrattuale del codice etico)

1. La violazione dei principi e dei contenuti del codice etico costituisce inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di Legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro o comunque di fornitura di (beni e/o) servizi, e potrà comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla sua violazione.
2. L'osservanza del codice deve considerarsi, a tutti gli effetti, parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutto il personale, di ogni componente la Giunta esecutiva e di tutti i terzi a vario titolo in contatto con Confservizi CISPEL Lombardia, con riferimento alla gara farmaci, ai sensi della legge applicabile.

Art. 29 (Approvazione del codice)

1. Il presente codice etico riferito alla gara farmaci 2022–2023, è stato approvato dalla Giunta esecutiva con propria deliberazione. Spetta al RUP prenderne visione e darne piena esecuzione.

Art. 30 (Durata)

1. Il presente codice entra in vigore l'1/1/2022 ed ha validità sino alle ore 0:00 del giorno 31/12/2023. Dopodiché, senza ulteriori formalità, esso è privo di ogni efficacia.
Il presente regolamento è – tra l'altro – pubblicato e reso disponibile sul sito web della Confservizi CISPEL Lombardia (www.confservizilombardia.it).

Art. 31 (Norma di rinvio sistematico)

1. Le disposizioni di legge e gli ulteriori provvedimenti normativi richiamati nel presente codice etico si intendono riferiti sia al provvedimento originario che alle eventuali intervenute modifiche e/o integrazioni.
2. Il precedente regolamento di cui alla gara farmaci 2020–2021 scade alle ore 0,00 del 31/12/2021.

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) ed il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) previa visione del presente codice etico e ritenendolo conforme alla vigente normativa ne condividono e ne assumono integralmente il contenuto ad ogni effetto.

Rozzano (Milano), lì 9 luglio 2021

f.to Dott. Giuseppe Viola
Garante del codice etico